

## PARTE PRIMA

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 32.

**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e all'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in materia di sostegno e informazione alle imprese.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

1. All'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

*“1 bis. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale.”.*

Art. 2

Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. La rubrica dell'articolo 55 è così sostituita:

*“Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.”.*

2. All'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

*“3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.”.*

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

*“7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e*

*successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.*

*7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”.*

*7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.*

*7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.*

*7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 “Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane.”.*

*7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.”.*

Art. 3

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, le parole *“il Centro Estero”* sono sostituite con le parole *“l'Unione regionale”*.

2. Alla rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, dopo la parola *“iniziative”* è inserita la parola *“regionali”*.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le parole *“il Centro Estero”* sono sostituite con le parole *“l'Unione regionale”*.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, dopo la parola *“iniziative”* è inserita la parola *“regionali”*.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 ottobre 2002

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
- Art. 2 - Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
- Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
- Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

### Dati informativi concernenti la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Finozzi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 aprile 2002, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regiona-

le in data 23 aprile 2002, dove ha acquisito il n. 260 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione consiliare in data 2 maggio 2002;
- La 3<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 luglio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianfranco Ballin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 settembre 2002, n. 8735.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il presente disegno di legge ha per oggetto una serie di modifiche a leggi regionali in materia di sostegno alle imprese, modifiche rivelatesi opportune in fase di attuazione delle leggi medesime.

In particolare, con l'articolo 1 si prevede la possibilità di far ricorso al meccanismo dello scorrimento di graduatoria, per quanto riguarda i contributi a favore delle imprese femminili (legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1), nel caso in cui si verificano revoche o rinunce da parte di soggetti ammessi a contributo. La modifica ha lo scopo di consentire l'utilizzo di risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito, appunto, di revoche o rinunce.

Con l'articolo 2, si attua un primo parziale adeguamento della legislazione regionale alle innovazioni introdotte con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aggiornando la normativa regionale in modo da consentire fin d'ora il pieno esercizio, per quanto possibile, di tutte le funzioni a qualunque titolo conferite dallo Stato.

Si propone pertanto:

a) di modificare l'attuale disciplina del fondo unico regionale per lo sviluppo economico (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11), ora riferita alle sole funzioni amministrative conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in modo che in tale fondo confluiscono tutte le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese dei settori specificati nel comma 2 (industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export) attribuite alla Regione e dunque anche quelle relative alle funzioni conferite a seguito della riforma dell'articolo 117 della Costituzione;

b) di regionalizzare il fondo di garanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino ad ora attribuito allo Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112/1998;

c) di attribuire alla Giunta regionale la facoltà di avvalersi, per la gestione degli interventi di cui alla lettera b) della Veneto Sviluppo S.p.A. o di enti, società, agenzie regionali o di altri organismi, come previsto dalla legge

regionale n. 11/2001, all'articolo 26, comma 5.

d) di attivare un fondo di garanzia regionale per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale n. 48/1993, con le risorse di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068; tale fondo, che potrà essere utilizzato anche per incrementare il fondo di rotazione previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, sarà gestito secondo le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 11/2001.

Con l'articolo 3, infine, si apportano modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), in modo da estendere l'oggetto delle attività di informazione alle piccole e medie imprese, svolte attraverso l'Eurospartello (che dal 2000 è struttura dipendente dall'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto e non più dal Centro Estero), anche alle iniziative propriamente regionali oltre che a quelle comunitarie. Tali modifiche appaiono opportune in considerazione del notevole aumento delle competenze regionali in materia di sostegno alle piccole e medie imprese, particolarmente del settore industria, verificatosi a seguito delle riforme introdotte dal decreto legislativo n. 112/1998 e, più recentemente, dalla legge costituzionale n. 3/2001.

Si sottolinea, in conclusione, che il disegno di legge in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1:*

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:

- a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
- b) sull'entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:
  - 1) incremento dell'occupazione femminile;
  - 2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;
  - 3) maggior incremento percentuale degli addetti;
  - 4) attività svolta nei settori innovativi;
- c) sulle modalità di revoca dei contributi.

*1 bis. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale.”*

#### *Note all'articolo 2:*

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. Alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000”. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

*7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.*

*7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”.*

*7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.*

*7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2,*

comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 *sexsies*. Il fondo di cui al comma 7 *quinqüies* opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane."

7 *septies*. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 *quinqüies* trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5."

#### **Note all'articolo 3:**

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 3/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto sull'attività di informazione alle Piccole Medie Imprese (P.M.I.) in materia di iniziative regionali e programmi comunitari svolta dall'Eurosportello

1. Al fine di promuovere le attività di informazione, con particolare riferimento alle P.M.I., sulle iniziative regionali e sui programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio, nella quale sono determinati criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività informativa da parte dell'Eurosportello.

2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 250 milioni (capitolo n. 21404)."

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione industria